

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 335

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHI FORTUNATO, BUTTÈ, COLOMBO VITTORINO, BIASUTTI,
DALL'ARMELLINA, ISGRÒ, MARCHIANI, GERBINO, PATRINI,
BUZZI, BORGHI, RAMPA, IMPERIALE, CAVALLARI NERINO, ALBA,
BIANCHI GERARDO, BERSANI, GALLI, COLLESELLI, FRANZO**

Presentata il 26 luglio 1963

**Concessione del sussidio giornaliero di ricovero ai tubercolotici
assistiti dallo Stato o dai Consorzi antitubercolari**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La lotta contro la tubercolosi in Italia assume l'organicità di sistema soltanto nel 1927 con l'introduzione dell'assicurazione obbligatoria contro la terribile malattia sociale (regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055), essendo assolutamente impari a tal fine i mezzi assistenziali di cui disponevano i Consorzi provinciali antitubercolari.

Nello stesso anno, con la legge 23 giugno 1927, n. 1.276, venne data nuova disciplina ai Consorzi provinciali antitubercolari che, fondati sulla mutualità tra gli Enti locali, hanno tra i principali loro scopi, l'assistenza sanitaria dei tubercolotici, attraverso il ricovero in sanatorio ed ospedali, esclusi coloro che hanno diritto all'assistenza medesima a carico dell'assicurazione obbligatoria. Sono estese ai Consorzi provinciali antitubercolari le disposizioni di legge per ottenere dai ricoverati o dai loro congiunti, tenuti agli alimenti, la rivalsa delle spese di ospedalità.

È noto che il sopraccennato sistema di lotta antitubercolare ha dato buoni frutti, tanto che la mortalità per tale malattia è oggi molto limitata, anche se sarebbe prospettabile l'esigenza di dare ai Consorzi più

efficienti mezzi economici, così da consentire loro più ampio sviluppo del loro intervento assistenziale.

È doveroso tuttavia al riguardo accennare che mentre l'assicurato durante il ricovero percepisce una indennità giornaliera maggiorata di quote diverse in relazione ai carichi familiari, chi non è assicurato contro la tubercolosi e viene ricoverato per iniziativa del Consorzio o dello Stato, non ha diritto ad alcuna prestazione economica per il periodo sovente lungo di degenza.

Come è noto, la tubercolosi, purtroppo, non è una delle malattie che nella maggior parte dei casi si esauriscono in 15 o 30 giorni di inabilità al lavoro. Essa richiede sovente, come lo dimostra il citato indice di degenza media, tuttora assai alto, che le cure sanatoriali si protraggono per lungo periodo di tempo e che all'ammalato sia imposto, oltre che dieta idonea, assoluto riposo. La tubercolosi è malattia che colpendo l'organismo fisico, si riflette anche sul sistema nervoso, producendo ansie, melanconie, preoccupazioni, avvilimenti, che a loro volta aggravano il decorso morboso. Di qui la necessità di impedire, nei limiti del possibile, che motivi

esterni abbiano ad influire dannosamente sull'assistito.

D'altra parte, tenuto presente che anche nell'interesse della collettività è necessario che l'ammalato venga isolato in idonee case di cura e sia dimesso soltanto quanto è guarito o quanto meno allorché il morbo non è più contagioso essendosi stabilizzato, bisogna togliere ogni ragione che possa sollecitare l'individuo a lasciare la casa di cura per ritornare in famiglia e riprendere le sue occupazioni.

Tali considerazioni inducono a ritenere opportuno che venga corrisposto agli infermi tubercolotici ricoverati in sanatorio o in reparti sanatoriali a carico dello Stato o di Consorzi antitubercolari perché iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita ai sensi dell'articolo 55 del

testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, un trattamento che attenui il più possibile la sperequazione rispetto agli assistiti dall'I.N.P.S. Pertanto con la presente proposta di legge si tende fra l'altro a promuovere l'erogazione di un sussidio giornaliero di lire 250 durante la degenza in case di cura e l'elevazione del sussidio post-sanatoriale da lire 600 a lire 1.000 per la durata di un anno.

Onorevoli colleghi, siamo certi che in considerazione delle ragioni surrichiamate vorrete acconsentire ad una categoria di cittadini particolarmente bisognosi e meritevoli di umana e sociale comprensione di affrontare con minori preoccupazioni il problema del loro totale recupero alla famiglia ed alle attività produttive e pertanto vorrete confortare della vostra approvazione la presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ATT. 1.

Ai tubercolotici iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e non aventi diritto alle prestazioni antitubercolari a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, hanno diritto alle prestazioni sanitarie con le stesse modalità, entità e durata di quelle erogate in regime assicurativo.

Alle stesse persone compete altresì, durante il periodo di ricovero in luogo di cura, un sussidio giornaliero di lire 250, nonché un sussidio post-sanatoriale di lire 1.000 giornaliere da erogarsi con le norme e la durata previste per i soggetti dell'assicurazione obbligatoria.

All'erogazione delle prestazioni di cui ai precedenti commi provvedono i Consorzi provinciali antitubercolari.

ART. 2.

Qualora il tubercolotico è di età inferiore agli anni 18, o interdetto o inabilitato, i sussidi di cui all'articolo precedente, sono versati all'avente la patria potestà, o al tutore o al curatore ai sensi delle disposizioni contenute nel Codice civile.

ART. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante prelievo dai fondi di cui ai capitoli n. 69 e n. 71 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio 1963-64 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.